



COLLABORAZIONE COORDINATA E CONI

TRA

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA, con sede in Civitavecchia (Roma), Molo Vespucci s.n.c., C.F. 01225340585, in persona del dott. Pasqualino Monti nato [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per effetto della carica presso l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 07.06.2011 (di seguito, per brevità, anche il "Committente")

E

Il dott. Mario Almerighi nato [REDACTED] il [REDACTED], CF: [REDACTED] e residente [REDACTED] (di seguito, per brevità, anche il "Collaboratore") di seguito anche indicate congiuntamente come le "Parti" ovvero singolarmente come la "Parte"

PREMESSO

1. Che in data 23.06.2014 l'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta ha istituito in collaborazione con l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, Dipartimento DEB, il Comitato Etico Scientifico con compiti di organismo consultivo;
2. Che il Comitato Etico Scientifico al fine di realizzare i compiti istituzionali dell'Amministrazione, è chiamato ad esprimere proposte e pareri nel rispetto della correttezza etica e dei vincoli ambientali esistenti nonché curare la promozione dei beni culturali proponendo piani di sviluppo e di valorizzazione degli stessi;
3. Che il Comitato Etico Scientifico è presieduto dal dott. Mario Almerighi nella sua qualità di persona qualificata, tecnicamente capace, esperta e competente scelto in ragione della propria formazione ed esperienza professionale;
4. Che nelle numerose riunioni ad oggi effettuate dal Comitato, insediatosi in data 26.11.2014, sono stati individuati una serie di concreti interventi e sviluppate tematiche che hanno dato utili indirizzi all'Amministrazione nelle proprie scelte strategiche per far divenire il Porto di Civitavecchia un modello a livello nazionale per gli altri porti;

5. Che il Dott. Mario Almerighi sta fornendo un utile contributo per la realizzazione degli interventi individuati, anche con funzioni di supporto tecnico/amministrativo e legale agli uffici dell'Ente, svolgendo un'importante opera di coordinamento dei Responsabili dei singoli procedimenti ed interfacciandosi direttamente con le altre Amministrazioni interessate alla realizzazione delle proposte (Comune di Civitavecchia, Regione Lazio, ecc.);
6. Che con decreto del Commissario Straordinario n° 317 del 27.11.2015 è stato stabilito di determinare il compenso del Presidente del Comitato Etico Scientifico;
7. Che, pertanto, il Committente intende conferire al dott. Mario Almerighi, che possiede i requisiti di alta professionalità e le specifiche competenze, documentati da apposito ed adeguato *curriculum vitae* già agli atti di questa Autorità Portuale, l'incarico di collaborazione a supporto della Segreteria Tecnica per l'attuazione degli interventi deliberati in seno al Comitato Etico Scientifico;
8. Che per la specificità della funzione da ricoprire sussistono le condizioni previste dall'art. 57 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, per affidare il servizio di collaborazione esterna in supporto alla Segreteria Tecnico Operativa, che non è dotata di adeguate professionalità atte a svolgere il citato ruolo, anche in considerazione dell'unicità del profilo professionale e del *curriculum vitae* del Dott. Mario Almerighi;
9. che il Collaboratore ha dichiarato di essere disponibile a fornire la sua collaborazione.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, e secondo i termini e le condizioni di seguito descritti, il Committente conferisce al Presidente del Comitato Etico Scientifico Dott. Mario Almerighi, che a sua volta accetta, l'incarico di collaboratore esterno alla Segreteria Tecnico Operativa con funzioni di supporto tecnico/amministrativo e legale agli uffici dell'Ente nonché di coordinamento dei Responsabili dei singoli procedimenti, con delega ad interfacciarsi

direttamente con le altre Amministrazioni (Comune di Civitavecchia, Regione Lazio, ecc.) coinvolte nella realizzazione delle proposte e degli interventi deliberati in seno al Comitato Etico Scientifico.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 Il Collaboratore presterà i servizi e svolgerà le attività di cui al precedente articolo 2 secondo criteri di professionalità, assicurando la migliore cura nella prestazione dei medesimi e senza alcun vincolo di subordinazione e di orario nei confronti del Committente.

3.2 Nell'esecuzione del presente contratto, il Collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Committente, salvo il necessario coordinamento generale. Al Collaboratore, pertanto, sarà attribuita la massima autonomia nell'organizzazione e nella pianificazione dell'attività, restando espressamente inteso che le Parti si presteranno la massima assistenza reciproca nelle aree in cui la stessa possa permettere una migliore realizzazione dei loro scopi.

3.3 Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 3.1 e 3.2, il Collaboratore assume l'impegno, salvo autorizzazione scritta della Committente, di non svolgere, durante tutta la durata del presente rapporto, attività lavorativa – dipendente, professionale, imprenditoriale, autonoma o subordinata – in concorrenza con l'attività svolta dalla Committente.

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1 L'incarico si intende conferito per il periodo 2015-2017, precisamente fino al mese di giugno 2017 (pari durata fissata dalla convenzione - Addendum n. 5 - per il Comitato Etico Scientifico-) e comunque si intende risolto in caso di soppressione del Comitato stesso.

4.2 Resta espressamente inteso che ogni accordo concernente l'eventuale proroga dell'incarico dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

ARTICOLO 5 – MISURA DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 5.1** Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente si impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso lordo annuo di € 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività connesse al Comitato.
- 5.2** Le Parti concordano che il pagamento del corrispettivo di cui al precedente comma 5.1 sarà effettuato, per l'attività svolta nell'anno 2015, in un'unica soluzione mentre per le successive annualità (o ratei) la modalità di liquidazione del compenso stabilito al precedente punto verrà, di volta in volta, comunicata dal Collaboratore.
- 5.3** Nel caso di malattia e infortunio del Collaboratore, il rapporto verrà disciplinato dalla vigente normativa nelle modalità operative adottate dall'INPS, senza il diritto alla corresponsione degli acconti, di cui al precedente comma 5.2 qualora l'assenza superi i due mesi. In tal caso, resta espressamente inteso che il Committente potrà recedere dal contratto, liquidando al Collaboratore quanto dovuto per l'attività svolta fino a quel momento e dedotti gli acconti.

ARTICOLO 6 – TITOLARITA' DELLE INVENZIONI, INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, PUBBLICAZIONI

- 6.1** Si conviene espressamente la titolarità esclusiva in capo alla Committente di tutti i diritti di natura economica derivanti da invenzioni tutelabili, riconducibili alle attività che il Collaboratore presterà nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto o, comunque, ad attività ad esso connesse, salva diversa disposizione di legge inderogabile.
- 6.2** Tutte le informazioni ed i dati che saranno trasmessi al Collaboratore, nonché i materiali che saranno messi a disposizione o che saranno il risultato dell'attività eseguita, saranno e rimarranno proprietà della Committente.
- 6.3** Il Collaboratore si obbliga a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico.
- 6.4** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo continueranno a trovare applicazione anche successivamente alla conclusione o estinzione del presente contratto.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE

7.1 Le Parti si danno atto che costituisce condizione essenziale del presente contratto lo specifico impegno del Collaboratore ad occuparsi in prima persona dell'attività dedotta nel presente contratto.

7.2 Il presente contratto ha carattere personale e non potrà, pertanto, dal Collaboratore essere ceduto o comunque trasferito ad altra persona o società, neppure in parte, per qualsiasi forma e per qualsiasi causa.

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE ESPRESSA

8.1 Fatto salvo ogni altro diritto previsto dalla Legge, ciascuna delle Parti avrà facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto in qualsiasi momento in caso di inadempimento da parte dell'altra Parte delle seguenti disposizioni:

- articolo 3, commi 3.1, 3.2, 3.3;
- articolo 6, commi 6.1, 6.2, 6.3;
- articolo 7, commi 7.1, 7.2.

8.2 La relativa comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto alla data di ricevimento della stessa.

ARTICOLO 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Collaboratore autorizza la Committente al trattamento dei propri dati personali in ossequio a quanto stabilito dalla legislazione in materia di tutela della privacy.

ARTICOLO 10 – IGIENE E SICUREZZA

Il Collaboratore, nel caso in cui si trattenga presso la sede della Committente, sarà tenuto ad osservare tutte le misure predisposte dalla Committente in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 11 – MODIFICAZIONI

Qualunque modifica e/o integrazione al presente contratto sarà valida ed efficace solo se risultante da un atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI

Salvo diversa espressa disposizione, qualunque comunicazione, richiesta o consentita ai sensi del presente contratto sarà fatta in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di lettera consegnata a mano o via telefax (con rapporto di avvenuta trasmissione) e sarà inviata:

a) quanto al Committente:

Autorità Portuale di Civitavecchia

Molo Vespucci s.n.c.

00053 – Civitavecchia (Roma)

Fax: 0766/366243

b) quanto al Collaboratore:

Dott. Mario Almerighi

[REDACTED]

[REDACTED]

ovvero a qualunque altro indirizzo, anche di e-mail o numero di telefax che ciascuna Parte potrà notificare all'altra dopo la sottoscrizione del presente contratto ai sensi delle previsioni appena indicate, rimanendo inteso che le Parti eleggono il proprio domicilio per tutti i fini previsti dal presente contratto, ivi incluso il servizio di comunicazioni giudiziarie, agli indirizzi sopra menzionati ovvero a quei differenti indirizzi che siano notificati all'altra Parte in futuro.

ARTICOLO 13- DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Letto, confermato, sottoscritto

Civitavecchia /

[REDACTED]

Il Collaboratore
Dott. Mario Almerighi

[REDACTED]

Il Committente
Autorità Portuale di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta nella persona del
Legale rappresentante
Dr. Pasqualino MONTI